

COMUNE DI MUSSOLENTE

PROVINCIA DI VICENZA

n. 12 di Registro

in data 06/02/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - CONFERMA TARIFFE ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno sei del mese di Febbraio alle ore 19:15 nella sala comunale, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
MONTAGNER CRISTIANO	Sindaco	P	
FIETTA VALENTINA	Vice Sindaco		AG
FERRONATO LUCA	Assessore	P	
BONTORIN ELLENA	Assessore	P	
FERRONATO MICHELE	Assessore		AG

Presenti: 3 - Assenti: 2

Il Segretario Generale, Dott. Angelo Medici, assiste alla seduta.

Il Sindaco, Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15/3/2018 con la quale è stata istituita l'Imposta di Soggiorno a decorrere dal 1° luglio 2018 ed approvato il relativo regolamento;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/6/2018 con la quale è stata prorogata la decorrenza dell'imposta di soggiorno al 1° settembre 2018 ;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, comprese le tariffe COSAP di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Visto in particolare l'art. 5 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, il quale prevede che la determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art 42 f) del D. Lgs n. 267/2000 sarà deliberata dalla Giunta comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 775, della Legge n. 197 del 29/12/2022, pubblicata nella G.U. n. 303 del 29/12/2022, che ha prorogato il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 **al 30/04/2023**;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 17/10/2018 con la quale sono state confermate le tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 14/10/2019 con la quale sono state confermate le tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 10/11/2020 con la quale sono state confermate le tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 25/10/2021 con la quale sono state confermate le tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2022;

Ritenuto, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio ed assicurare idonee risorse per finanziare i programmi di spesa del bilancio di previsione 2023-2025, di confermare anche per l'anno 2023 le tariffe dell'imposta di soggiorno come da allegato sub lettera "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997"

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u>;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 20/12/2016 e modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 28/06/2021";

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

- 1. di confermare per l'anno 2023 le tariffe relative all'imposta di soggiorno, così come risultano dall'allegato sub. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione 2023-2025, in conformità a quanto dispone l'art. 172 del DIgs 267/2000 e s.m.;
- 3. di comunicare l'oggetto della presente delibera ai Sigg.ri Capo Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art.

125 del T.U.E.L. approvato con. D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

- **4.** di inviare, la presente deliberazione, ai sensi dell'art 13 comma 15 del D.L 201/11 convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- **5.** di dichiarare, previa separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, data l'urgenza di provvedere al più presto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025.

* * *

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione;
- 2 di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, data l'urgenza di provvedere al più presto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025.

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - CONFERMA TARIFFE ANNO 2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Cristiano Montagner Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Dott. Angelo Medici

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

TARIFFE APPLICATE IMPOSTA DI SOGGIORNO

IMPOSTA DI SOGGIORNO - TARIFFE APPLICATE

TIPOLOGIA STRUTTURA	TARIFFA
	(per persona e per
	pernottamento)
Agriturismi	1,00
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo	
diffuso Residenze turistiche alberghiere	
Campeggi, villaggi turistici	
1 stella	1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo	
diffuso Residenze turistiche alberghiere	
Campeggi, villaggi turistici	
2 stelle	1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo	
diffuso Residenze turistiche alberghiere	
Campeggi, villaggi turistici	
3 stelle	1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo	
diffuso Residenze turistiche alberghiere	
Campeggi, villaggi turistici	
4 stelle	2,00
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo	
diffuso Residenze turistiche alberghiere	
Campeggi, villaggi turistici	
5 stelle	2,00
Alloggi turistici, case per vacanze,	
unità abitative ammobiliate ad uso turistico,	
bed&breakfast (precedentemente denominati	
esercizi extralberghieri)	1,00
Locazioni turistiche	1,00
Campeggi	0,50
Sosta Camper	0,50